

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4184 del 19/08/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Attività di autolavaggio della Ditta "S & A Srls - comune di Luzzara.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4301 del 19/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 19781/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Attività di autolavaggio della Ditta **"S & A Srls - comune di Luzzara.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"S & A Srls"**, avente sede legale nel comune di Suzzara – Via V. Gioberti n.25 e stabilimento nel comune di **Luzzara - S.P. 62 Variante Cispadana snc**, acquisita da Arpae al PG/2021/101656 del 29/06/2021, relativa all'acquisizione dei titoli ambientali per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio e per il rumore;

Tenuto conto che, come indicato dalla Ditta nella relazione tecnica allegata alla sopra citata istanza, la richiesta del titolo abilitativo allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, si è resa necessaria a seguito della riattivazione dell'impianto di autolavaggio self-service che è ubicato nel medesimo sito di S.P. 62 Variante Cispadana snc - comune di Luzzara ove è anche presente un distributore carburanti, già in attività, in capo ad altro gestore;

Atteso che attualmente, nel sopra richiamato sito, lo scarico delle acque di prima pioggia del piazzale del distributore carburanti risulta autorizzato alla Ditta MELLI e GROSSI Srl per effetto dell'adozione, da parte di questa Arpae, dell'AUA DET-AMB-2018-4695 del 14/09/2018 e che, nello scarico autorizzato confluiscono, oltre alle acque di prima pioggia che insistono sulla porzione di piazzale adibita a distributore carburante, anche le acque provenienti dal limitrofo piazzale circostante l'attività di autolavaggio ad esclusione di quelle della piazzola di lavaggio che, previo trattamento, confluiscono in proprio punto di scarico separato e che sono oggetto della presente Autorizzazione;

Preso atto che, in conseguenza del fatto che le acque di prima pioggia del piazzale del sito, in prossimità della piazzola di autolavaggio, confluiscono, unitamente alle acque di prima pioggia del piazzale del distributore, in unico punto di scarico autorizzato alla Ditta "MELLI e GROSSI Srl", che è anche proprietaria del sito, quest'ultima ha stipulato, in data 14/07/2021, apposito accordo privato con la Ditta "S & A Srls" assumendo su di sé il mandato di rappresentanza nei confronti degli Enti competenti in materia autorizzativa e tutto ciò che concerne la gestione e la manutenzione dello scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia del piazzale autorizzate alla medesima Ditta con AUA DET-AMB-2018-4695 del 14/09/2018;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali dell'autolavaggio, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell' art. 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che lo scarico delle acque reflue dell'autolavaggio si immette nel fosso stadale adiacente allo stabilimento che confluisce nel canale di bonifica denominato Fosso Luzzarese;

Acquisiti:

- il parere di compatibilità idraulica favorevole PG/121089 del 03/08/2021 del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po in merito allo scarico delle acque reflue dell'autolavaggio;
- la relazione tecnica del Servizio Territoriale di questa Arpae PG/113876 del 21/07/2021 relativa allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto di autolavaggio della Ditta **"S & A Srls"** ubicato nel comune di **Luzzara - S.P. 62 Variante Cispadana snc**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

• **Allegato 2** – Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1- Scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

Lo scarico, in corpo idrico superficiale, oggetto della presente autorizzazione, è costituito dalle acque reflue industriali prodotte dalle due postazioni self-service di un autolavaggio attivo 24/24h;

Le acque reflue industriali provenienti dalle sopra dette postazioni sono raccolte dalle due griglie centrali delle piazzole e convogliate ad un impianto di depurazione, avente potenzialità massima di trattamento di 52 mc/h, costituito da:

- Vasca di sedimentazione e separazione fanghi
- Vasca di disoleazione
- Impianto di biofiltrazione
- Pozzetto d'ispezione e controllo;

Nel medesimo sito è presente anche un distributore carburante, come indicato in premessa, le cui acque di prima pioggia del piazzale recapitano in un punto di scarico separato rispetto a quello dell'autolavaggio, tale punto di scarico è autorizzato ad altra titolarità;

Il corpo idrico ricettore è il fosso stadale adiacente al sito che si immette nel canale di bonifica denominato Fosso Luzzarese

**Prescrizioni:**

1. L'impianto di trattamento dei reflui deve essere conforme alla documentazione tecnica presentata;
2. Lo scarico delle acque reflue industriali, al pozzetto di controllo, deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 - allegato 5 del D.Lvo 152/06;
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
5. Il punto di controllo e prelievo campioni, posto a valle dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali deve essere mantenuto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, nel rispetto delle metodologie IRSA, e indicato in modo visibile;
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, secondo le indicazioni del costruttore, dal proprietario o da ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati;
7. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06;
8. Per lo scarico derivante dall'attività di autolavaggio, al pozzetto individuato per il controllo, dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli analitici, scaglionati nel corso dell'anno solare, per la verifica del rispetto dei limiti della tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06 per i parametri caratteristici: pH, solidi sospesi totali (SST), BOD<sub>5</sub>, COD, idrocarburi totali e tensioattivi totali. Almeno uno degli autocontrolli dovrà essere

effettuato su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle tre ore) nelle fasi più significative del processo;

9. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza, e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

10. La Ditta deve predisporre apposite aree del piazzale, pavimentate e coperte, al fine di raccogliere i rifiuti. Tali aree dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze in genere in acqua superficiale;

11. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie al depuratore, come ad esempio segnalatore acustico/visivo di guasto;

12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità e dovrà essere comunicato ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed Arpae - Servizio Territoriale, territorialmente competenti, l'avvenuto fermo impianto ed i tempi di ripristino dello stesso;

13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Si ricorda che, come spesso nel parere del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po: *gli scarichi devono rispettare i divieti di cui all'art. 133 comma f) del R.D. 368/1904 in merito alla qualità delle acque, nonché sullo stesso argomento il divieto precisato all'art. 4, comma 3 del Regolamento 3/2010 di Regione Lombardia, in quanto applicabile anche nel caso in oggetto ai sensi dell'intesa interregionale sui consorzi di bonifica.*

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto di trattamento ed alla conduzione dello scarico ai sensi della normativa vigente.

## **Allegato 2 – Valutazione di impatto acustico.**

Dalla Valutazione d'impatto acustico, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.8 della L.Q. 447/95, datata 03/08/2020, inerente l'attività di autolavaggio svolta nel sito di di S.P. 62 Variante Cispadana snc - Luzzara si evince il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione per la classe III di cui alle vigenti norme in materia di inquinamento acustico.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**